



SEDE ISTITUZIONALE: c/o Comune di Montepulciano  
SEDE AMMINISTRATIVA: Corso Garibaldi, 10 – 53047 Sarteano (Siena)  
☎ 0578/269300 ☎ 0578/268082  
www.unionecomuni.valdichiana.si.it

Codice Fiscale 90020700523

Partita Iva. : 01254060526

Cetona • Chianciano Terme • Chiusi • Montepulciano • Pienza • San Casciano dei Bagni • Sarteano • Sinalunga • Torrita di Siena • Trequanda

---

**Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni**  
**in materia di vincolo idrogeologico**  
**di cui all'Art. 42 c.5 della L. R. 39/2000**  
**“interventi a carattere edilizio”**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 23.01.2020

## **Premessa**

I Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda e Pienza, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, hanno costituito in data 31.10.2008 l'Unione di Comuni "Valdichiana Senese".

Tra le funzioni e i servizi che l'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, ai sensi dell'art. 6 dello Stato, vi è la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico di competenza comunale, ai sensi della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 e s.m.i., Legge Forestale della Toscana, di seguito denominata Legge Forestale.

In considerazione di quanto sopra riportato, il presente Regolamento è stato approvato dall'Unione dei Comuni "Valdichiana Senese" con Delibera del Consiglio n. 9 del 23.01.2020, per quanto previsto all'art. 40 della Legge Forestale Toscana e in esecuzione del Titolo III Capo III del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R, di seguito denominato Regolamento Forestale della Toscana.

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento ha applicazione nell'ambito dei territori dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda e Pienza, soggetti al Vincolo Idrogeologico, così come disciplinato dalla Legge Forestale, ed è redatto nel rispetto dell'art. 40 della stessa legge nonché del Titolo III Capo III del Regolamento Forestale della Toscana.

## **Art. 2 - Organizzazione**

La struttura titolare dei procedimenti e dei provvedimenti in materia di vincolo idrogeologico di competenza comunale ai sensi della Legge Forestale è individuata all'interno dell'Area Tecnica dell'Unione dei Comuni "Valdichiana Senese".

Le domande, per l'ottenimento dell'autorizzazione o la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico, sono presentate in modalità telematica utilizzando l'apposito portale gestionale reperibile sul sito dell'UCVS.

Le domande di Autorizzazione e le Dichiarazioni possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;

c) in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

Per la presentazione dell'istanza dovrà essere utilizzata la modulistica appositamente predisposta reperibile nel sito dell'UCVS alla sezione dedicata ai servizi associati.

Nei casi in cui l'Autorizzazione o la D.I.L. sia un sub procedimento di una domanda unica presentata al SUAP, tale struttura provvederà a trasmettere all'Ufficio Vincolo Idrogeologico la relativa documentazione.

### **Art. 3 - Documentazione da allegare alle domande di autorizzazione e alle dichiarazioni**

Le domande di Autorizzazione e le Dichiarazioni di Inizio Lavori conterranno tutte le informazioni relative alle generalità dei richiedenti e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia. Le domande e le comunicazioni sono presentate nei modi di cui al precedente art. 2 su apposita modulistica di cui al successivo art. 10.

La presentazione di richiesta di autorizzazione e di D.I.L., su modelli diversi da quelli prima richiamati, non è ritenuta valida.

Considerando quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere presentato nei procedimenti in parola quanto di seguito indicato.

#### **A) AUTORIZZAZIONI**

- 1) richiesta di autorizzazione, compilata sulla base dell'apposito modello firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art.71 del Regolamento Forestale della Toscana; la richiesta dovrà essere corredata del versamento dell'importo equivalente a n.2 marche da bollo, del valore legale corrente, una relativa alla richiesta ed una relativa al rilascio del provvedimento finale;
- 2) fotocopia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- 3) copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
- 4) elenco particelle catastali e individuazione dell'area di intervento su estratto di planimetria catastale;
- 5) carta topografia in scala 1:10.000 estesa per un'area sufficientemente grande per comprendere l'esatta ubicazione dell'intervento, con individuazione puntiforme dell'area interessata;
- 6) dichiarazione del tecnico che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art 3 della Legge Forestale;
- 7) estratto di P.R.G. o del Regolamento Urbanistico con indicazione puntiforme dell'intervento;

- 8) estratto della carta d'uso del suolo (rilevabile mediante consultazione della banca dati della Regione Toscana) con indicazione dell'area d'intervento
- 9) foto aerea della zona di recente pubblicazione scaricabile da siti Internet Istituzionali (Regione Toscana, Provincia) con indicazione puntiforme dell'area d'intervento .
- 10) relazione geologica redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal Regolamento Forestale della Toscana (art. 75), che contenga altresì:
  - a. stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico, desumibile dagli strumenti urbanistici comunali ovvero scaricabile dal portale della Regione Toscana;
  - b. estratto della carta di pericolosità e fattibilità geologica, ove esistente, desumibile dagli strumenti urbanistici del Comune su cui insiste l'intervento;
  - c. verifiche relative alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico";
  - d. dichiarazione esplicita di fattibilità dell'intervento in relazione alle indagini effettuate ed eventuali condizioni o accorgimenti da adottare in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità esecutive delle opere, in conformità a quanto previsto dall'art. 101 comma 2° del Regolamento Forestale della Toscana;
- 11) progetto delle opere e dei lavori comprendenti la documentazione tecnica e gli elaborati grafici, presentati presso il Comune di riferimento. In particolare si considera come documentazione essenziale, oltre che quella indicata ai punti precedenti, la seguente:
  - a) piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto.
  - b) progetto di sistemazione esterna in scala minima 1:200 relativa all'area di intervento e ad un intorno significativamente esteso in relazione a :
    - l'individuazione e la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno previsti in relazione a quanto disposto dall'art. 76 del Regolamento Forestale della Toscana;
    - l'individuazione delle opere relative al deflusso delle acque superficiali e sorgive che dovranno assicurare la mancata formazione di fenomeni di erosione e/o di ristagno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 75 del regolamento Regolamento Forestale della Toscana;
    - l'eventuale riutilizzo dei terreni di risulta in relazione a quanto stabilito all'art. 77 del Regolamento Forestale della Toscana;
- 12) relazione descrittiva delle opere o dei lavori;

- 13) documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto), debitamente datate e firmate e planimetria con individuazione dei coni ottici di ripresa delle stesse;
- 14) dichiarazione di accettazione della direzione dei lavori da parte di un professionista abilitato.

Nei casi sotto descritti si dovrà presentare, in aggiunta alla documentazione sopra indicata, quanto di seguito specificato:

- a) per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici e interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc..., dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente.
- b) nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie superiore ai 2000 metri quadrati, la documentazione da inoltrare dovrà essere integrata con quella indicata dal Regolamento Forestale della Toscana (art. 81).

La documentazione sopra indicata, ad esclusione della domanda di cui al punto 1 che dovrà essere firmata digitalmente o recare in calce la firma del richiedente e scansionata in formato PDF, dovrà essere firmata digitalmente dal progettista.

## B) DICHIARAZIONI INIZIO LAVORI

- 1) la dichiarazione di inizio lavori (D.I.L), deve indicare la data presunta dell'inizio dei lavori, la quale, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Unione dei Comuni
- 2) la fotocopia del documento di identità del richiedente come da disposizioni del Regolamento Forestale della Toscana;
- 3) copia della ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
- 4) tutti gli altri elaborati già previsti alla lettera A del presente articolo; qualora i lavori non implicino sostanziali variazioni al naturale o preesistente deflusso delle acque superficiali e non determinino significative variazioni morfologiche dell'area interessata, tale documentazione potrà essere presentata in forma semplificata.

In conformità a quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 75 del Regolamento Forestale della Toscana, le indagini e le verifiche a carattere geologico, relative ad opere di modesta entità rientranti nella tipologie elencate all'art. 100 del Regolamento Forestale, possono essere oggetto di relazione geologica

semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area ed accertare la fattibilità delle opere o i movimenti di terreno.

Per quanto riguarda le opere di cui al comma 6 dello stesso articolo 100 (realizzazione di pozzi ad uso domestico), la relazione geologica dovrà garantire la compatibilità dell'emungimento previsto, con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni e interferenza con il regime di eventuali sorgenti.

### Art. 4 – Validità temporale della DIL e dell'Autorizzazione

Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di titolo abilitativo edilizio ai sensi della normativa urbanistica o paesaggistica hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza:

Qualora gli interventi previsti non abbiano rilevanza ai fini della normativa urbanistica o paesaggistica ma necessitino comunque di istanza ai fini del vincolo idrogeologico, la Denuncia di Inizio Lavori ha validità di tre anni, dalla presentazione dell'istanza e l'Autorizzazione ha validità di 5 anni.

### Art. 5 - Termini dei procedimenti

Per gli interventi soggetti a D.I.L. il procedimento si conclude per silenzio assenso decorsi 20 giorni dal ricevimento della dichiarazione, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposita comunicazione di diniego o di sospensione. Entro tale termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

Per le domande di Autorizzazione, l'avvio del procedimento di cui alla L.241/90 è comunicato all'interessato entro 20 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di venti giorni.

I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con il rilascio della stessa entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, salvo quanto disposto al successivo art. 6.

### Art. 6 - Procedure per la richiesta di documentazione integrativa

Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti, in modo particolare di tutti gli allegati previsti con il presente Regolamento.

Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine della definizione dell'istruttoria.

Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una

sola volta e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo di cui al precedente art. 5.

Dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo sarà data comunicazione nella richiesta integrativa di cui sopra.

### **Art. 7 - Varianti**

Per i lavori da eseguire in variante ad autorizzazioni già rilasciate, la documentazione progettuale da presentare è quella già prevista dall'art. 3. La variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto (stato autorizzato/stato di variante) e con apposito aggiornamento circa lo stato d'avanzamento dei lavori.

### **Art. 8 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni**

Quanto previsto a carico dei singoli Comuni in base agli ordinamenti del titolo V, capo IV della Legge Forestale Regionale, in materia di sanzioni, è di competenza dell'Unione dei Comuni "Valdichiana Senese.

I pagamenti delle sanzioni relative alla materia di cui all'art. 42, comma 5, dovranno essere effettuati, indicando nella causale il numero e la data della sanzione oltre al nominativo del trasgressore su specifico c/c postale dell'Ente indicato sui modelli di domanda e di dichiarazione di cui all'art. 10.

### **Art. 9 - Interventi eseguiti in difformità alla norma**

L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, configurandosi come violazioni delle norme contenute nella Legge Forestale e nel Regolamento Forestale della Toscana, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

A seguito di infrazioni alla Legge Forestale o al Regolamento Forestale della Toscana, l'organo accertatore notifica al trasgressore il sommario processo verbale con cui è contestata la violazione e la trasmette all'Unione dei Comuni "Valdichiana Senese", Area Tecnica.

Qualora per il ripristino dello stato dei luoghi sia accertata la necessità di eseguire opere o lavori tesi ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, il Responsabile del Servizio intima l'esecuzione di dette opere compreso i tempi per la realizzazione.

Considerato che le opere realizzate sono legate ad autorizzazioni di carattere edilizio, anche il loro eventuale mantenimento deve intendersi legato alla domanda di sanatoria di tale carattere e solo in presenza di domanda di sanatoria edilizia potrà essere esaminata la possibilità del mantenimento delle opere realizzate in difformità alla normativa forestale.

Per il mantenimento di opere realizzate in violazione della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, l'esecutore o chi ne ha titolo ai sensi della vigente normativa, deve presentare specifica domanda entro 90 gg dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione.

La domanda oggetto di autorizzazione in sanatoria per opere e lavori realizzati in assenza della prescritta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, compilata sulla base dell'apposito modello di cui all'art.10, con allegata una copia della stessa, firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Forestale, dovrà essere corredata del versamento dell'importo equivalente a n.2 marche da bollo, del valore legale corrente, una relativa alla richiesta ed una relativa al rilascio del provvedimento finale.

La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta per le Autorizzazioni e di cui al precedente art. 3 con riferimento allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria.

Nella domanda si deve inoltre dare atto:

1. della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della commissione dell'abuso;
2. della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della presentazione della domanda.

La domanda di mantenimento (autorizzazione in sanatoria) interrompe il termine del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il mantenimento delle opere è in ogni caso condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative elevate ai sensi del Titolo V Capo IV della LR 39/2000 da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.

Il procedimento per l'espressione dell'autorizzazione sul vincolo idrogeologico in merito al mantenimento delle opere si conclude entro 90 giorni dalla richiesta; potranno essere prescritti lavori ed opere che risultino necessari alla ricostituzione del bosco e/o ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

Per quanto riguarda il mantenimento di opere in presenza di norme relative a eventuali condoni edilizi, si farà riferimento agli specifici provvedimenti di Legge.

La presentazione della domanda di mantenimento di opere realizzate in violazione della Legge Forestale e del Regolamento Forestale della Toscana, su modelli diversi da quelli di cui al successivo art. 10 non sono ritenute valide.

#### **Art. 10- Modulistica**

Le domande di autorizzazione, le dichiarazioni di inizio lavori e le domande di mantenimento di opere, di cui al precedente articolo, sono presentate all'Unione dei Comuni nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento e mediante la modulistica predisposta a cura dell'Area Tecnica – Servizio Ambiente -Ufficio Associato Vincolo Idrogeologico. La modulistica è acquisibile dal sito informatico dell'Ente, presso l'ufficio preposto e presso lo sportello SUAP.

#### **Art. 11 - Diritti di istruttoria**



Le domande di autorizzazione, le dichiarazioni di inizio lavori, le richieste di variante delle stesse nonché le domande di mantenimento di cui all'art. 9 (autorizzazioni in sanatoria) dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento per il rimborso spese degli stampati e dei sopralluoghi dei diritti di istruttoria quantificati come sotto riportato:

- denuncia inizio lavori € 25,00
- autorizzazione € 50,00
- autorizzazione in sanatoria € 100,00

Il pagamento dei diritti di istruttoria dovrà essere eseguito con le modalità indicate nella pagina dedicata del sito web dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

### **Art. 12 - Norme finali e transitorie**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

La presentazione delle istanze tramite portale di cui all'art.2 del presente regolamento sarà attiva dal 1.03.20 e diverrà obbligatoria a partire dal 1.06.20.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge forestale e del Regolamento Forestale della Toscana.